



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 9 del 22-06-2020

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIERGENTILI LUCA	P	DEL GIUDICE PAOLO MARIA	P
CEREGIOLI FRANCO	P	GENTILI LUCIA	P
INNAMORATI STEFANIA	P	PIERGENTILI GIACOMINO	P
PAPI MARISA	P	FANTEGROSSI FABIO	P
CENSORI STEFANO	P	ELEUTERI GIORGIO	P
PESCI FLORIANA	P	ROCCI FABIO	P
DELL'AGNOLO ERMANNO	A		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor PIERGENTILI LUCA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa SERAFINI GIULIANA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CENSORI STEFANO
GENTILI LUCIA
FANTEGROSSI FABIO

ART.49 COMMA 1^ D.LGS 18.08.2000 N.267

PARERE DI Regolarita' tecnica

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to EMANUELE CRISOSTOMI

PARERE DI Regolarita' contabile

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to EMANUELE CRISOSTOMI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Preso atto che questo Comune intende optare per la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, come consentito dall'art. 232, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, pertanto, allega al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta con modalità semplificate individuate con D.M. 11 novembre 2019;

Che già con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 19/09/2019, questo Comune ha optato per la facoltà di non redigere, come consentito dall'art. 233-bis, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., le seguenti procedure contabili:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

Viste le disposizioni previste dall'art. 227 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014, relative alla rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;

Viste e richiamate:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2019, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20/05/2019, con la quale è stato approvato bilancio di previsione armonizzato 2019/2021;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 30/04/2020, con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2019 e precedenti, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e le variazioni di esigibilità ordinaria;

Visto il conto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 reso dal Tesoriere Comunale – Ubi Banca Spa - in data 21/01/2020 - prot. n. 830;

Vista la relazione illustrativa al rendiconto dell'esercizio 2019 approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 30 del 30/04/2020, ai sensi dell'art. 151, comma 6, e dell'art. 231 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il conto generale del patrimonio, alla data del 31.12.2019, che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati dalla gestione del bilancio e da altre cause, redatto nei modelli di cui al D.P.R. 194/1996 e s.m.i.;

Considerato che nel rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le spese pagate nell'esercizio cui si riferiscono e che sono stati esattamente riportati i dati risultanti dal rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019;

Che il Responsabile del servizio finanziario ha trasmesso ai Consiglieri Comunali gli atti relativi al rendiconto di gestione 2019;

Vista la relazione del Revisore dei conti sul rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019;

Preso atto che nella citata relazione il Revisore ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto rendiconto pur effettuando dei rilievi ed osservazioni in merito alla società partecipata Sarnano Terzo Millennio srl;

Ritenuto, pertanto, in riferimento ai suddetti rilievi avanzati dal Revisore dei conti in merito alle vicende che interessano la società partecipata Sarnano Terzo Millennio srl, di cui il Comune detiene l'87,29% del capitale, di fornire le seguenti osservazioni:

Punto 1

In merito agli obblighi derivanti dalla corretta applicazione del TUSP

In merito alla mancata cessione delle quote del Comune della partecipata occorre ribadire che questo Ente, ai sensi della vigente normativa in materia (Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), ha espresso – con delibera consiliare n. 11 del 28.09.2017 – la propria determinazione di cedere la partecipazione societaria in STM srl, volontà ribadita con delibera consiliare n. 53 del 20.12.2018 e con delibera consiliare n. 49 del 28.11.2019 in sede di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i..

Occorre in questa sede evidenziare che la storica sede operativa della società STM srl (ubicata in Viale Silvestro Baglioni) è stata gravemente lesionata e resa inagibile dagli eventi sismici del 2016; a seguito di tale situazione, la STM srl ha successivamente provveduto, con i fondi sisma messi a disposizione dallo Stato, ad acquistare e delocalizzare l'attività termale in un nuovo rilevante complesso immobiliare sito a Sarnano, in Via Alcide de Gasperi n. 28.

Tale lunga, articolata e complessa procedura si concluderà, per quanto di competenza del Comune di Sarnano, solo oggi – dopo una serie di complessi accertamenti sulla sussistenza delle varie garanzie ipotecarie succedutesi sui beni che saranno oggetto di retrocessione al Comune di Sarnano nell'ambito della menzionata procedura di delocalizzazione – con l'approvazione di un apposito punto deliberativo posto all'OdG, relativo a: "SISMA 2016. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI SARNANO DELL'EX-AREA TERMALE SITA IN VIALE BAGLIONI A SEGUITO DELLA DELOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA SARNANO TERZO MILLENNIO SRL".

Questa situazione oggettiva ha di fatto impedito l'emissione del bando ad evidenza pubblica di privatizzazione della società partecipata.

L'Ente, anticipando i tempi rispetto alla conclusione dell'iter di delocalizzazione di competenza comunale, comunque già a novembre 2019 era in possesso della relazione di stima del valore d'azienda della suddetta società partecipata, necessaria per l'emissione del bando di cessione delle proprie quote, che, peraltro, è già in atti – approntato da tempo – mancando solo da definire con UBI Banca alcuni aspetti relativi alle concrete modalità con cui l'acquirente della partecipazione comunale dovrà necessariamente assumersi l'onere della garanzia fideiussoria in favore di STM srl sul mutuo di Lit. 4.000.000.000 contratto dalla stessa il 29.07.1999, successivamente frazionato, oggi gravante sul Comune di Sarnano.

Va comunque, altresì osservato, in merito ai riferimenti del Revisore al disposto di cui all'art. 24, commi 4 e 5 del TUSP, che la STM srl rientra a pieno titolo tra le società di “produzione di un servizio di interesse generale”, di cui all'art. 4, comma 2 lett. a) del TUSP, per le quali le amministrazioni pubbliche possono, comunque, acquisire o mantenere partecipazioni, sull'ulteriore presupposto (rinvenibile nel caso di specie) che la STM srl non ricada in alcuna delle fattispecie descritte dall'art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 1 del medesimo decreto legislativo.

Come è noto, vi è la sostanziale corrispondenza tra nozione di servizio pubblico di rilevanza economica presente nell'ordinamento interno e quella di servizio di interesse generale introdotta dapprima in sede comunitaria. Ciò posto, la giurisprudenza ritiene che il servizio pubblico di rilevanza economica consista in un servizio rivolto all'utenza, capace di soddisfare interessi generali, del quale i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti la collettività (Cons. Stato, Ad. Plen., 30 gennaio 2014, n. 7).

La gestione delle acque termali, dei servizi termali e degli spazi allo scopo necessari (attività tutte espletate per espressa previsione statutaria dalla STM srl) rappresentano attività di produzione e fornitura di beni e servizi rivolta a realizzare fini sociali e sanitari, oltre a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, anche ai sensi dell'art. 112 del TUEL.

Tali attività, ognuna nel proprio specifico e collegate tra loro, costituiscono una caratteristica identitaria del Comune di Sarnano e peculiare per il sistema sanitario, sociale ed economico del territorio di riferimento. Ciò sia per la storia legata allo stabilimento termale oggi gestito dalla STM srl, le cui origini risalgono agli anni '20 del secolo scorso, sia per la connotazione di tali attività come essenziali per promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, il cui tessuto sociale e la cui economia si basano in maniera fondamentale sulla gestione delle terme e sull'indotto che ne deriva.

Ciò posto, la scelta di procedere alla cessione della partecipazione societaria in STM srl, operata dall'Amministrazione Comunale con le deliberazioni consiliari sopra citate (e che in questa sede si ribadiscono), si risolve in una scelta non necessitata dal TUSP (non trattandosi di partecipazione c.d. “vietata”) bensì discrezionale dell'Ente, operata nella convinzione che con la privatizzazione i servizi offerti dalla società potessero essere ulteriormente implementati e migliorati, con ulteriori investimenti che il socio pubblico non potrebbe effettuare, essendogli peraltro preclusa – a titolo esemplificativo – la possibilità di ricapitalizzare la società medesima.

Purtroppo, come in precedenza esposto, eventi del tutto imprevedibili e straordinari hanno finora oggettivamente precluso la possibilità di espletare la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla cessione della partecipazione in STM srl, che ora – anche alla luce della successiva approvazione della proposta contenuta al punto n. 5 dell'odierno OdG, nonché della valutazione societaria già espletata da parte del professionista incaricato dall'Ente – potrà essere avviata in tempi rapidi.

Ad ogni buon conto, la sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione (dati dal combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 2 lett. a, e 20 comma 2 del d.lgs. n. 175/2016), rende inconferente il richiamo alle previsioni di cui all'art. 24, commi 4 e 5, del TUSP, ferma restando la volontà espressa dall'Ente nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa di procedere comunque e celermente alla dismissione per le motivazioni sopra esposte.

Punto 2

In merito alla Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 20 maggio 2019 avente ad oggetto: “Rinegoiazione mutuo contratto dalla Sarnano Terzo Millennio Srl in data

29.07.1999. Rilascio conferma garanzia fideiussoria”.

Il rilievo è relativo alla conferma della fideiussione, rilasciata la prima volta nell'anno 1999 (mutuo di Lit. 4.000.000.000 contratto dalla STM srl il 29.07.1999, successivamente frazionato), a seguito della rinegoziazione del residuo capitale dei seguenti mutui contratti dalla STM srl:

Mutuo n°	Descrizione	Residuo capitale	Scadenza attuale
4027250	019-FOI FONDIARIO AZIEND	868.920,06	30-09-2031
4027255	019-FOI FONDIARIO AZIEND	13.300,01	30-09-2029
4027253	019-FOI FONDIARIO AZIEND	10.600,22	30-09-2029
4027254	019-FOI FONDIARIO AZIEND	6.013,84	30-09-2029
4027256	019-FOI FONDIARIO AZIEND	3.314,05	30-09-2029

La fideiussione è stata confermata con delibera consiliare n. 20 del 20.05.2019 e la mancata richiesta del parere del Revisore è stata determinata dal fatto che non si trattava di una nuova fideiussione, ma di un allungamento della stessa, come indicato nel suddetto citato atto: “... la rinegoziazione prevede l'allungamento dei suddetti mutui, per anni 20 dalla relativa stipula dell'atto, e non si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 207, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto la stessa non costituisce di fatto un aumento dell'indebitamento e delle garanzie rispetto a quelle già in essere...”.

Si rappresenta inoltre, per completezza, che alla luce della oculata gestione amministrativa e contabile operata negli ultimi anni l'Ente dispone di una notevole capacità residua di indebitamento (nell'ordine di oltre 10 milioni di euro), in merito alla quale la suddetta conferma della fideiussione in favore della STM srl non comporta significative modificazioni.

Punto 3

In merito alla garanzia fideiussoria per l'importo di euro 250.000,00 a favore della partecipata “Sarnano Terzo Millennio Srl”

Trattasi di garanzia fideiussoria a breve scadenza a favore di STM srl e finalizzata a consentire alla stessa la stipula di un'apertura di credito temporanea, assolutamente necessaria per completare l'iter per l'acquisto del nuovo centro termale nell'ambito della procedura di delocalizzazione post sisma.

Il fido provvisorio concesso alla STM srl – su indifferibile richiesta di Ubi Banca SpA - per le finalità di cui sopra è stato estinto nel corso del 2019 e quindi anche la relativa fideiussione concessa dall'Ente risulta cessata.

Punto 4

La Sarnano Terzo Millennio srl alla data della redazione del parere del Revisore non ha approvato il bilancio chiuso al 31.12.2019

Si prende atto che alla data odierna la STM srl non ha approvato il bilancio al 31.12.2019 e che il parere del Revisore è stato redatto sulla base della situazione contabile chiusa al 31.12.2019 ed inviata in data 15.06.2020, da cui si rileva una perdita di esercizio di euro 87.935,64.

Sulle proposte dell'organo di revisione

Considerato che l'Ente aveva prudenzialmente stanziato un "Fondo perdite società partecipate" pari ad euro 60.000,00 e che, dalla situazione contabile consegnata dalla STM srl si rileva una perdita nell'esercizio 2019 di euro 87.935,64, si adegua il "Fondo perdite società partecipate" per un importo pari al risultato negativo della STM srl, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, pari ad € 76.760,00. Si ritiene, comunque, che la società ha delle riserve in grado di coprire la tale perdita, per cui verosimilmente non verrà richiesta alcuna copertura alla compagine sociale.

In merito al prolungamento della fideiussione in favore della STM srl, si rappresenta che la situazione economico-finanziaria dell'Ente, che presenta un importante avanzo di amministrazione ed una cospicua giacenza di cassa (ad oggi € 4,5 milioni di euro) e, soprattutto, avendo introitato indennizzi assicurativi – pari ad € 3.500.000,00 – tuttora interamente disponibili – che garantiscono e consentono all'Ente che nel medio-lungo periodo possa far fronte ad ogni possibile criticità finanziaria che dovesse emergere in riferimento anche alle obbligazioni di garanzia assunte a favore della suddetta società partecipata;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i.;

Uditi gli interventi dei Consiglieri resi nel seguente ordine: Piergentili Giacomino, Responsabile del Servizio Finanziario, Ceregioli Franco, Piergentili Giacomino, Ceregioli Franco che non vengono trascritti nel presente verbale, in quanto l'intera seduta viene registrata e la registrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali e pubblicata sul sito internet del Comune all'indirizzo: <https://www.comune.sarnano.mc.it/comunicazioni-cms/consiglio-comunale-del-22-giugno-2020/> (Art. 66bis del Regolamento del Consiglio Comunale).

Si procede alla votazione, espressa per alzata di mano che ha prodotto il seguente risultato:

Dichiarazioni di voto: Consigliere Piergentili Giacomino, contenuto nella registrazione audio.

- Consiglieri presenti n. 12
- Consiglieri votanti n. 12
- Consiglieri astenuti n. 0
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. 4 (Piergentili G., Eleuteri, Fantegrossi, Rocci)

DELIBERA

1. di rendere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di optare per la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, come consentito dall'art. 232, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., del piano dei conti integrato ed il bilancio consolidato e, quindi, di avvalersi della possibilità di non tenere in modo permanente la contabilità economico-patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria;

3. di approvare il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019 in tutti i suoi contenuti dal quale emergono il seguente quadro generale riassuntivo della gestione di competenza e cassa ed il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				3.572.684,49
RISCOSSIONI	(+)	2.204.153,03	6.947.751,29	9.151.904,32
PAGAMENTI	(-)	1.133.609,23	7.731.588,71	8.865.197,94
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.859.390,87
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.859.390,87
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.009.218,10	2.827.821,47	3.837.039,57
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	798.581,18	1.269.139,60	2.067.720,78
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			32.393,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽²⁾	(-)			4.812.852,09
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽³⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) ⁽⁴⁾	(=)			783.464,05
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019				
Parte accantonata ⁽⁵⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 ⁽⁶⁾				82.617,40
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁷⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				76.760,00
Fondo contenzioso				40.000,00
Altri accantonamenti				0,00
			Totale parte accantonata (B)	199.377,40
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	0,00
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	500.000,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	84.086,65
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁸⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁹⁾				

4. di approvare il seguente quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2019:

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.572.684,49			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	460.000,00 0,00		Disavanzo di amministrazione ⁽²⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾ Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	77.000,00 3.906.458,00 0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto riplanato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.595.409,91	1.822.992,26	Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato in parte corrente ⁽⁵⁾	7.379.889,70 32.393,52	7.232.530,76
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.505.467,75	4.451.826,65			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.521.496,66	1.406.281,12			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.273.303,59	346.505,19	Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁶⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	719.751,57 4.812.852,09 0,00	945.897,61
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie ⁽⁶⁾	0,00	0,00
Totale entrate finali	8.895.677,91	8.027.605,22	Totale spese finali	12.944.886,88	8.178.428,37
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	197.304,41	Titolo 4 - Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁸⁾	21.192,19 0,00	21.192,19
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	879.894,85	926.994,69	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	879.894,85	665.577,38
Totale entrate dell'esercizio	9.775.572,76	9.151.904,32	Totale spese dell'esercizio	13.845.973,92	8.865.197,94
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.219.030,76	12.724.588,81	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.845.973,92	8.865.197,94
DISAVANZO DI COMPETENZA di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio ⁽⁷⁾	0,00 0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	373.056,84	3.859.390,87
TOTALE A PAREGGIO	14.219.030,76	12.724.588,81	TOTALE A PAREGGIO	14.219.030,76	12.724.588,81

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	373.056,84
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾	40.657,40
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾	0,00
d) Equilibri di bilancio (d=a-b-c)	332.399,44

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibri di bilancio (+) / (-)	332.399,44
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) ⁽¹⁰⁾	141.960,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	190.439,44

5. di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 30/04/2020, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio finanziario 2019 e precedenti secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, e s.m.i., le variazioni di esigibilità ordinaria e l'eliminazione di quelli insussistenti;

6. di dare atto, altresì, che costituiscono atti obbligatori al presente rendiconto di gestione:

- la relazione illustrativa al rendiconto di gestione 2019 dell'organo esecutivo di cui all'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, approvata con atto n. 30 in data 30/04/2020;
- la relazione del Revisore dei Conti di cui all'art. 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 267/2000;
- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza indicati nella sopra citata delibera della Giunta Comunale n. 29/2020;
- il conto del patrimonio con valori alla data del 31/12/2019;

7. di approvare il conto generale del patrimonio che presenta, al 31.12.2019, un patrimonio netto di E. 50.089.201,48 ed il piano degli indicatori di bilancio previsti dal D.Lgs. 118/2011 relativi al rendiconto 2019;

8. di prendere atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere alla data del 31.12.2019 e che questo Ente in base alle risultanze contabili non è strutturalmente deficitario.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente provvedimento;

Con l'esito della votazione espressa per alzata di mano e come di seguito riportato:

- Consiglieri presenti n. 12
- Consiglieri votanti n. 12
- Consiglieri astenuti n. 0
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. 4 (Piergentili G., Eleuteri, Fantegrossi, Rocci)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to LUCA PIERGENTILI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. GIULIANA SERAFINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO n. 457

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 16-07-2020

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANNA MARINOZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C.

X La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì, 16-07-2020

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANNA MARINOZZI

Per copia conforme all'originale.

Lì, 16-07-2020

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
*F.to Dr. ANNA MARINOZZI

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93.